

ACCERTAMENTO

Concordato biennale: limiti e criticità della riapertura dei termini

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

il D.L. 167/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14.11.2024, è intervenuto in materia di **concordato preventivo biennale** al fine (da molti auspicato) di prevedere una **riapertura dei termini**.

Ricordiamo, infatti, i diversi **articoli di stampa** in cui si invocava esplicitamente la **riapertura dei termini**, cui il Legislatore, almeno in un primo momento, non sembrava intenzionato a dare seguito, sia adducendo ragioni di carattere finanziario sia manifestando la volontà di appurare prima di tutto le **maggiori imposte** derivanti dal **concordato biennale**.

Evidentemente, dopo aver constatato l'adesione di una **ridotta percentuale di contribuenti**, il Legislatore si è convinto della necessità di concedere una **riapertura dei termini** nella speranza di raccogliere il consenso di quanti non sono ancora convinti di aderire al **concordato biennale**. E così abbiamo una **nuova finestra temporale**, che consente di aderire al concordato biennale **entro il 12.12.2024**.

Tuttavia, è bene subito precisare che tale **riapertura** è abbastanza **limitata** e non priva di **criticità applicative**.

Nello specifico, l'[articolo 1, D.L. 167/2024](#), stabilisce che i soggetti che hanno validamente presentato la **dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024** e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, di cui agli **articoli da 10 a 22 del D.Lgs. 13/2024**, possono prestare **adesione** al predetto concordato preventivo biennale **entro il prossimo 12.12.2024**, mediante la presentazione della **dichiarazione integrativa** di cui all'**articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998**.

Inoltre, la medesima disposizione prevede che l'esercizio di tale facoltà **non è consentito** nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un **minore imponibile** o, comunque, un **minore debito d'imposta** ovvero un **maggior credito** rispetto a quelli riportati nella **dichiarazione presentata** entro la **data del 31.10.2024**.

Infine, la novella precisa che l'**adesione** al concordato preventivo biennale, ai fini dell'[articolo 2-quater, D.L. 113/2024](#), anche se avvenuta nel corso della nuova finestra temporale (ovvero, entro il 12.12.2024), **si intende avvenuta entro il 31.10.2024**.

Sulla base di quanto sopra, emerge innanzitutto la previsione di un **presupposto** che consente di sfruttare la riapertura dei termini. Occorre **avere “validamente” presentato nei termini la dichiarazione dei redditi**. Ciò significa che **non** possono sfruttare la riapertura dei termini coloro che **non l'hanno presentata**, nemmeno in ipotesi di **dichiarazione tardiva**.

Né tantomeno è possibile utilizzare la **dichiarazione integrativa senza adesione** da presentarsi entro il 12 dicembre al fine di **“annullare”** la dichiarazione di **adesione presentata entro il 31 ottobre**.

Sotto il profilo soggettivo, si evidenzia che, atteso il richiamo a coloro che non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli [articoli da 10 a 22 del D.Lgs. 13/2024](#), appare evidente come la **riapertura dei termini** sia limitata ai soli **soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale** (c.d. ISA).

Dunque, restano **esclusi i contribuenti in regime forfetario**, per i quali il **termine ultimo** per aderire al concordato era quello (ormai scaduto) del **31.10.2024**.

La disposizione citata, poi, **non** ammette un'eventuale **variazione di imponibile** nella dichiarazione integrativa rispetto a quella originaria. Ne deriva che l'accesso al concordato preventivo biennale **non** è consentito in caso di presentazione di una **dichiarazione integrativa a favore**, per cui l'unica possibilità è quella di **accettare formalmente la proposta di concordato**.

Si rileva che l'**adesione** al concordato preventivo biennale **entro il prossimo 12.12.2024**, in virtù di quanto previsto dall'[articolo 1, D.L. 167/2024](#), permette altresì di utilizzare il **ravvedimento speciale** di cui all'[articolo 2-quater, D.L. 113/2024](#), al fine di condonare le **annualità dal 2018 al 2022**.

Da ultimo, occorre sottolineare che il **versamento del secondo acconto** delle imposte sui redditi risultava **“problematico”** per i contribuenti interessati alla **riapertura dei termini** di adesione al concordato preventivo biennale.

Si evidenzia infatti che il termine ultimo di presentazione della **dichiarazione integrativa** è fissato al **12.12.2024**, mentre la **seconda rata di acconto** delle imposte sui redditi doveva essere pagata **entro il 2.12.2024** (il 30 novembre cade di sabato), e **quindi “prima”** del termine ultimo concesso per aderire al concordato.

Al contribuente non rimaneva che fare ricorso al **ravvedimento operoso**, al fine di sanare eventuali omessi o insufficienti versamenti, applicando le **nuove sanzioni** previste dal D.Lgs. 87/2024, che ha riformato il **sistema sanzionatorio tributario**.



Tuttavia, un emendamento approvato al **D.L. 155/2024**, come confermato da un comunicato del Ministero dell'Economia e delle finanze del 27.11.2024, **proroga** il termine del 2.12.2024 al **16.1.2025**.

La novella interessa i **contribuenti titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro** ed esplica i suoi **effetti anche** per i contribuenti che hanno aderito al **concordato preventivo biennale**.